

ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su tali trattamenti, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti l'integrazione al minimo spetta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 503, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1993 rimane in vigore la previgente disciplina, che prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e dell'importo della pensione da integrare al minimo, ma non delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, che per le pensioni in parola debbono pertanto continuare ad essere valutate.

Per effetto del comma 38 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la previgente disciplina rimane in vigore per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1994.

L'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503, modificando la Tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili e nuove aliquote di rendimento, per il calcolo della pensione, nei casi in cui la retribuzione o il reddito pensionabili eccedano il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione.

La nuova normativa si applica alle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi con decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi.

Pertanto, i nuovi criteri in materia di valutazione delle retribuzioni e dei redditi eccedenti il tetto, al pari dei criteri dettati dall'articolo 3 per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, trovano applicazione, per effetto della normativa transitoria dettata dall'articolo 13 dello stesso decreto n. 503, per il calcolo della sola quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992.

L'articolo 13 detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni, a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

A tal fine l'articolo in esame prevede che per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.

A completamento della disamina dei provvedimenti di interesse per la Gestione speciale relativamente all'anno 1993, si cita, di nuovo, la legge n. 438/1992, di conversione del decreto legge n. 384/1992, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali".

L'art. 1 di detta legge dispone il blocco dei pensionamenti di anzianità fino al 31 dicembre 1993, facendo peraltro eccezione al blocco stesso per talune categorie di soggetti tra le quali, per quanto di interesse della Gestione speciale, quella dei lavoratori per i quali, anteriormente al 19 settembre 1992, sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2, lettera c), e quella dei lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni (comma 2, lettera f).

L'articolo 2 della stessa legge n. 438 dispone, tra l'altro, che la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita per l'anno 1993 è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre.

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DA DESTINARE ALLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato in attuazione dell'art. 1 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, ha dettato norme in ordine all'attribuzione, a partire dal 1° gennaio 1993 alle Regioni e Province autonome, dei contributi ordinari riscossi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

L'art. 11 del citato decreto ha disposto, infatti, nuove modalità per il versamento all'Istituto dei predetti contributi da parte delle aziende, da effettuare tenendo conto del domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio di ciascun anno e di rendicontazione particolareggiata alle predette Regioni e Province autonome a carico dell'INPS.

Per la rilevazione contabile degli adempimenti conseguenti alla nuova normativa è stata istituita apposita gestione denominata "Gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale da destinare alle Regioni e Province autonome".

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati di preventivo aggiornato 1993.

(in miliardi di lire)

	ANNO 1993	
	PREVENTIVO AGGIORNATO	CONSUNTIVO
ENTRATE		
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	23.972	23.864
- Quote di partecipazione degli iscritti	645	745
- Entrate non classificabili in altre voci	288	209
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	86	86
- Variazioni patrimoniali straordinarie	—	122
TOTALE	24.991	25.026
USCITE		
- Trasferimenti passivi	24.366	23.890
- Poste correttive e compensative delle entrate	294	697
- Uscite non classificabili in altre voci	1	1
- Spese di amministrazione	330	316
- Variazioni patrimoniali straordinarie	—	122
TOTALE	24.991	25.026

CONTO ECONOMICO

Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti - Ammontano a 23.864 miliardi e si riferiscono per:

- 23.237 mld. ai contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, dato inferiore di 684 mld. rispetto alle valutazioni di preventivo aggiornato attribuibile in via prevalente al calo generalizzato dell'occupazione e ad una minore crescita delle retribuzioni rispetto a quella ipotizzata;

- 627 mld. ai contributi a carico dei lavoratori autonomi. Per quanto riguarda i contributi degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché dei liberi professionisti, gli stessi in base a quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 413/1991, a partire dall'anno 1993 vengono riscossi direttamente dal Ministero delle Finanze con il modello 740 e gli importi iscritti nel presente bilancio derivano prevalentemente da pratiche di condono.

Quote di partecipazione degli iscritti - Pari a 745 mld., riguardano per:

- 83 mld. il contributo a carico dei pensionati sui trattamenti pensionistici superiori a 18 milioni annui, erogati dall'Istituto o da altri Enti previdenziali, nella misura dello 0,90% fino a 40 milioni e dello 0,40% sulla fascia compresa tra 40 e 100 milioni;

- 137 mld. i contributi a carico dei cittadini non mutuati;

- 11 mld. i contributi dei lavoratori italiani frontalieri e stagionali occupati in Svizzera;

- 112 mld. i contributi a carico dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione.

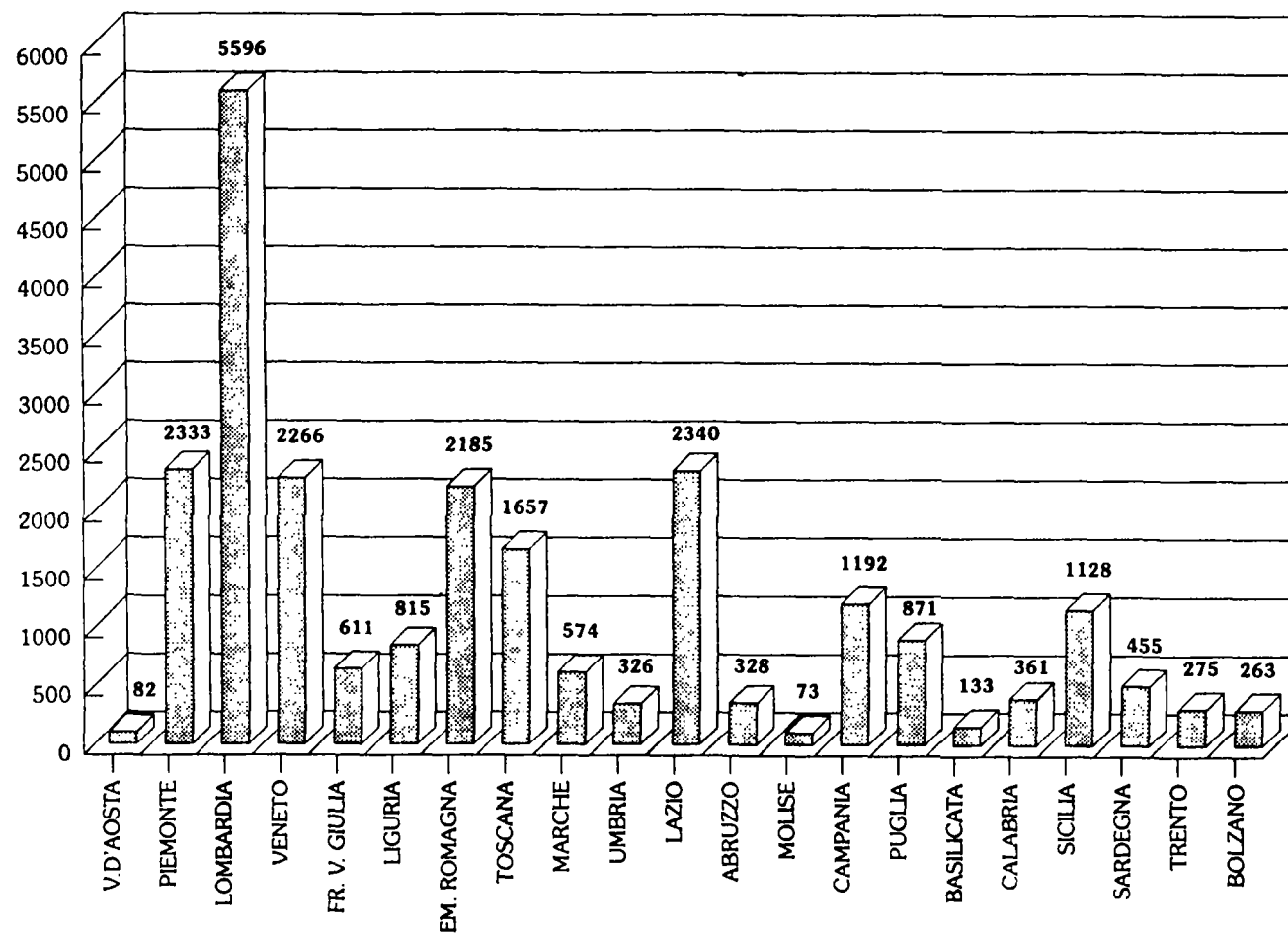
I contributi dei cittadini non mutuati e dei dipendenti e pensionati su redditi diversi da lavoro e pensione derivano prevalentemente da pratiche di condono, in quanto dal 1993 la riscossione del contributo viene effettuata dal Ministero delle Finanze con il modello 740 ad eccezione di quella effettuata a seguito dell'assistenza fiscale che continua ad essere espletata dall'Istituto.

Entrate non classificabili in altre voci - Iscritte per complessivi 209 mld., si riferiscono principalmente alle somme aggiuntive (sanzioni civili, amministrative, multe e ammende) dovute per il ritardato o omesso versamento parziale o totale dei contributi (207 mld.) e a entrate varie (2 mld.).

CONTRIBUTI S.S.N. ANNO 1993

DATO ECONOMICO

(in miliardi)



Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - L'importo di 86 mld. riguarda il reintegro del mancato gettito conseguente all'esenzione dalla retribuzione imponibile, ai fini contributivi, degli emolumenti per carichi di famiglia disposta dalla legge 876/1986 (13 mld.), la riduzione del minimale contributivo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (72 mld.) ed, infine, la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani occupati nei territori delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 845/1978 (0,1 mld.).

Variazioni patrimoniali straordinarie - Iscritte per 122 mld., figurano per pari importo tra le entrate e le uscite della Gestione, ed attengono:

-per 119 mld. il riaccertamento di residui attivi per contributi e per somme aggiuntive resosi necessario a seguito della disaggregazione per Regione e provincia autonoma dei residui per contributi di malattia e per le relative somme aggiuntive accertati tramite lo SCAU per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. I crediti in parola fino all'anno 1992 sono stati esposti in bilancio in unico dato a livello nazionale che è risultato essere un dato netto derivante dalla somma algebrica di distinte situazioni di credito e di debito di diverse regioni;

-per 3 mld., l'eliminazione di residui passivi non più dovuti in conseguenza della eliminazione di crediti contributivi inesigibili.

Trasferimenti passivi - Ammontano a 23.890 mld. e rappresentano il differenziale netto tra le entrate e le uscite dell'anno da trasferire alle Regioni e Province autonome per il finanziamento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Poste correttive e compensative delle entrate - Pari a 697 mld., attengono interamente ai rimborsi di contributi. In particolare l'importo si riferisce, prevalentemente, a somme da rimborsare da parte dello SCAU per gli anni dal 1986 al 1989 conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n.431/1987 in favore dei coltivatori diretti, coloni mezzadri.

Spese di amministrazione - Sono state iscritte per 316 mld. e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione dell'Istituto da attribuire alla Gestione per lo svolgimento dei relativi compiti in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS" che all'art.31 stabilisce: "le spese generali di amministrazione rilevate dall'Istituto nel loro complesso, vengono ripartite fra le gestioni in base ai costi effettivamente sostenuti per ciascuna di esse":

a) mediante attribuzione diretta per la parte individuabile e divisibile fra le gestioni;

b) mediante attribuzione proporzionale in base agli importi di cui alla lett. a) per la parte non individuabile e divisibile fra le gestioni".

Nella tabella che segue si riportano i dati delle spese di amministrazione dell'anno, suddivisi per grandi aggregati.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATI	IMPORTI (in milioni di lire)
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	152.498
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI	
- Banche	349
- SCAU	73.412
Altri Enti	2.767
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	92.703
TOTALE	321.729
meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	2.423
meno RECUPERI	3.388
TOTALE NETTO	315.918

STATO PATRIMONIALE

Nel prospetto che segue sono evidenziate, sinteticamente, le componenti patrimoniali della Gestione, risultanti all'inizio e alla fine dell'esercizio 1993.

(in miliardi di lire)

ATTIVITA'	STATO PATRIMONIALE		Variazioni	
	al 1° gennaio	al 31 dicembre		
- Credito in c/c verso l'INPS	58	3.261	+	3.203
- Residui attivi	3.391	3.511	+	120
- Crediti verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	148	269	+	121
- Ratei attivi	3.605	—	-	3.605
Totale delle attività	7.202	7.041	-	161
PASSIVITA'				
- Residui passivi	3.596	7.041	+	3.445
- Debiti bancari e finanziari	1	—	-	1
- Ratei passivi	3.605	—	-	3.605
Totale delle passività	7.202	7.041	-	161

L'esame delle principali componenti dello stato patrimoniale evidenzia quanto segue.

Credito in conto corrente verso l'INPS - Ammonta a 3.261 mld. e rappresenta le disponibilità della Gestione depositate nel conto corrente intrattenuto con l'INPS. Il notevole aumento deriva principalmente dalla giacenza al 31.12 degli incassi del mese di dicembre che l'Istituto ha versato alle Regioni entro il 25 gennaio del 1994.

Residui attivi - Pari a 3.511 mld., sono costituiti:

- da crediti contributivi verso le aziende (3.371 mld.) di cui nell'allegato n. 1 viene fornita un'analisi per procedura di accertamento;
- da crediti verso le Regioni per contributi dovuti per la copertura assicurativa degli apprendisti artigiani (44 mld.);
- da crediti per sanzioni civili e amministrative (96 mld.).

Crediti verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Ammontano a 269 mld., riguardano i crediti per sgravi di contributi dovuti alla Gestione per i quali la Gestione degli interventi assistenziali rileva il credito verso lo Stato e, contestualmente, il debito verso la presente Gestione.

Residui passivi - Ammontano a 7.041 mld. e sono costituiti per 6.337 mld. dal debito verso le Regioni e Province autonome per contributi riscossi e non versati e accertati e non riscossi a fine esercizio e da debiti per contributi da rimborsare per 704 mld.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI RAPPORTI FINANZIARI CON LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER L'ANNO 1993

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	DEBITO ALL'1.1.93	ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI	IMPEGNI PER TRASFERIMENTI 1993	SOMME VERSATE NEL 1993	DEBITO AL 31.12.1993			SOMME VERSATE A GENNAIO 1994 IN ACCONTO SALDO 1993	SALDO FINALE DA VERSARE PER L'ANNO 1993	SALDO FINALE DA RECUPERARE PER L'ANNO 1993
					TOTALE DA BILANCIO	DI CUI PER SOMME ACCERTATE E NON RISCOSE	DI CUI PER SOMME RISCOSE E NON VERSATE O ECCED.			
	1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8	9 = 7 - 8	10 = 7 - 9
VALLE D'AOSTA	8 911 546 499	6 513.109	93.657 105 592	90.951.000.000	11.611.138.982	9.067 777.172	2.543.361.810	6.123.000.000	—	3.579.638.190
PIEMONTE	265 532 477 505	267 322.178	2 680.421.751 091	2.554.226.000.000	391.460.906.418	249.209.565.606	142.251.340.612	159.613.000 00	—	17.361.659.368
LOMBARDIA	586 194 052.447	588 959 098	26.506.339.097.174	5.710.395.000.000	1 381.549.190.525	572.740.393 906	808.808.796 619	459 201 000.000	349.607.796 619	—
VENETO	261.084.348.362	187 132.447	2 541.680.613 266	2.400.957.000.000	401.620 829.181	264.062.222.713	137 558.606.468	175.912.000.000	—	38.353.393.532
FRIULI VENEZIA GIULIA	70 865 259 667	41.082.505	684.039 944.915	661.182 000.000	93.682.122.077	70.681.720.139	23.000.401.938	54.932.000.000	—	31.931.598.062
LIGURIA	97 490 663.919	92.446.077	950 034.163.698	829.818.000.000	217.614.381.540	95.821.497.446	121.792.884.094	86 259.000.000	35 533.884.094	—
EMILIA ROMAGNA	255.756 503 945	154.619.027	2.467.250.252.845	2.344.776 000.000	378.076.137.763	241.600.190.298	136.475.947.465	166.110.000.000	—	29.634.052.535
TOSCANA	201.188.177 241	147.399.096	1.902.970.883.273	1.750.791.000.000	353.220.661.418	206.370.348.127	146.850.313.291	145.249.000.000	1.601.313.291	—
MARCHE	72.797 453.114	54.516.399	640.576 226.965	608.382.000 000	104.937.163.680	76.326.617.992	28.610.545.688	53.779.000.000	—	25.168.454.312
UMBRIA	41 640 813.882	40.419.007	368.504.720 885	315.717.000 000	94.388.115 760	45 334.973.640	49.053.142.120	46.623.000.000	2.430.142.120	—
LAZIO	299 857 517 604	380.539.061	2.736.835.104 629	2 394.571.000 000	641.741.083.172	333.462.442.022	308 278.641.150	181 231.000.000	127.047.641.150	—
ABRUZZO	59 731.598.141	103 573 105	366.735 672.945	338.702.000 000	87.661 697 981	60.239.278 804	27.422.419.177	36.310.000.000	—	8.887 580.823
MOLISE	13.553 824 619	10 606 796	76.727 473 840	74.791.000 000	15.479.691.661	18.424 306.128	-2.944.616.467	9.192.000.000	—	12.136 616 487
CAMPANIA	317 233 917 360	247.235 238	1 367.399.659 529	1.142.832.000.000	541.754.341.651	372.187.089 283	169.567.252.368	111.237.000.000	58.330.252 368	—
PUGLIA	357 405 764 631	274.795.185	1 037 926.931 571	851.322.000.000	543.735.901.017	456.405.939.574	87.329.961.443	68.581.000.000	18.748.961.443	—
BASILICATA	50.447.842.907	20 153.126	149.889 774 661	125.797.000.000	74.520.464.442	57.975.050.898	16.545.413.544	17.974.000.000	—	1.428.586 456
CALABRIA	145.937 157.949	100.318.254	448.721.441.006	357.978 000 000	236.580.280.701	173.042.022.445	63.538.258.256	30.133.000.000	33.405.258 256	—
SICILIA	299.561 015.176	284 833.024	1.343 267 728 916	1 084 684.000 000	557.859.911.068	354.468.717.660	203.391.193.408	118.288.000.000	85.103.193.408	—
SARDEGNA	77 024.695.972	168.912 305	527 818.564.788	470.282.000.000	134.392.348.455	70.448.381.147	63.943 967.308	41.350.000.000	22.593.967 308	—
TRENTO	28.041.239 002	8 275 901	313 069.006.616	303.753 000.000	37 348.969.717	26 282 319.721	11 066.649.996	19.126 000.000	—	8.059.350.004
BOLZANO	28 414 155 356	8 425 985	290 966 257 833	281.949 000 000	37.422.987.204	25.858.185 545	11.564.801.659	20.932.000.000	—	9.367.198.341
	3.538 670 025 298	3.188 076 923	27 494 832 376 038	24 693 856 000 000	6.336 658.324 413	3.780 009 042 466	2.556 649 281 947	2.008.155 000 000	734 402.410.057	185.908.128.110

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 502/1992, in attuazione dell'art. 1 della legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, che ha dettato norme in ordine all'attribuzione, a partire dal 1° gennaio 1993, alle Regioni e Province autonome, dei contributi ordinari riscossi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, si è resa necessaria l'istituzione della nuova Gestione contabile di cui trattasi; in tale gestione vengono evidenziati i relativi movimenti economico-finanziari, rappresentati dalla contribuzione a carico delle categorie interessate e dai corrispondenti trasferimenti netti alle Regioni e Province autonome.

Il conto consuntivo economico per l'anno 1993 è rappresentato da entrate e uscite per il pari importo di 32.235,8 miliardi.

Per una analisi delle poste del rendiconto in esame, il Collegio fa rinvio alla relazione illustrativa del Direttore Generale; ritiene tuttavia di dover evidenziare alcuni aspetti della gestione 1993 quali risultano prefigurati dal documento in esame:

- le entrate attengono principalmente ai contributi per complessivi 23.863,9 miliardi, di cui 23.237 miliardi attinenti ai lavoratori dipendenti e 626,9 miliardi ai lavoratori autonomi; quest'ultimo dato riguarda prevalentemente le riscossioni per condono, in quanto a seguito delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge n. 413/1991 i contributi dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti vengono riscossi direttamente dal Ministero delle Finanze tramite mod. 740;

- tra le uscite la posta di maggior rilievo è costituita dal trasferimento alle Regioni e Province autonome per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per un ammontare di 23.889,7 miliardi;

- le spese di funzionamento attribuite alla gestione ammontano a 315,9 miliardi e attengono per il 48,3% alle spese per il personale e per il restante 51,7% alle altre spese di funzionamento sia dirette che indirette, per le quali il Collegio si riserva una specifica analisi nella relazione al bilancio consuntivo generale finanziario;

- i residui attivi al 31 dicembre 1993 risultano iscritti nello stato patrimoniale per un ammontare complessivo di 3.511,1 miliardi, a fronte dei 3.390,5 miliardi

accertati al 31.12.1992, di cui 3.371,3 miliardi per crediti contributivi; in proposito il Collegio ritiene necessario che il fenomeno debba essere particolarmente approfondito e seguito da parte dell'Amministrazione, e ciò al fine di poter intervenire tempestivamente con tutti i possibili strumenti giuridici e amministrativi per la realizzazione dei crediti stessi.

Con le considerazioni e osservazioni suesposte il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole all'ulteriore corso del bilancio in esame ai fini della determinazione del Commissario Straordinario.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

*Romano Lazzareschi - Mario Crenca - Enzo De Marchis
Lorenzo Di Maio - Giovanni Leva - Fiorenzo Pesiri
Vincenzo Rapisardi*

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA